



Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

ASSOCIAZIONE CHERNOBYL di Maranello, Fiorano, Formigine ODV C.f 93021250365

Oggi **13 luglio 2022 ore 6,00** in Formigine Sala Loggia Piazza Calcagnini si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione: deserta.

Oggi **14 luglio 2022 ore 18.30** in **Formigine Sala Loggia Piazza Calcagnini** si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione ASSOCIAZIONE CHERNOBYL di Maranello, Fiorano, Formigine ODV per provvedere alle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio regionale Runts con comunicazione del 18 maggio 2022 per adeguarsi ai contenuti del codice del Terzo settore.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Paolo Fontana che, verificata la valida costituzione dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione in base alle norme statutarie vista la presenza di numero soci 37 con 14 deleghe su numero soci 61, chiama a svolgere le funzioni di segretaria della presente assemblea la segretaria dell'Associazione Claudia Costetti. L'assemblea approva.

Il presidente riferisce che a causa del periodo estivo e del fatto che la pec inviata dal Runts è stata vista a una certa distanza dalla data di invio non è stato possibile svolgere prima l'assemblea dei soci.

Successivamente il presidente illustra le modifiche richieste dalla regione dando lettura della comunicazione arrivata e propone di inserire delle ulteriori modifiche allo statuto per renderlo maggiormente aderente a quanto richiesto dal Codice del terzo settore e dalle note ministeriali emanate successivamente,

Il presidente illustra le modifiche proposte per andare incontro alle osservazioni formulate e procede con la lettura integrale dello statuto.

ASSOCIAZIONE CHERNOBYL DI MARANELLO, FIORANO E FORMIGINE OdV

Organizzazione di Volontariato

iscritta all'Albo regionale del Volontariato, sezione provinciale di Modena

C.F. 93021250365 - Via D. Ferrari, 45/1- 41053 MARANELLO

TEL. 320-0539716 mail presidente@assochernobyl.it

www.assochernobyl.it



I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 19.30

Il presente verbale ed allegato statuto sono esenti dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del Codice del terzo settore.

Il presidente Paolo Fontana

La segretaria Claudia Costetti

ASSOCIAZIONE CHERNOBYL DI MARANELLO, FIORANO E FORMIGINE OdV
Organizzazione di Volontariato
iscritta all'Albo regionale del Volontariato, sezione provinciale di Modena
C.F. 93021250365 - Via D. Ferrari, 45/1- 41053 MARANELLO
TEL. 320-0539716 mail presidente@assochernobyl.it
www.assochernobyl.it

STATUTO

ASSOCIAZIONE CHERNOBYL di Maranello, Fiorano, Formigine, Organizzazione di Volontariato
ODV

C.f 93021250365

Art. 1) Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita con atto depositato all'ufficio del registro di Modena, l'associazione denominata: **Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine ODV** da ora denominata semplicemente **Associazione** nel presente Statuto
- 2) L'Associazione ha sede in Maranello (MO), via D. Ferrari n° 45/1; nel caso di eventuale trasferimento della sede dell'Associazione nel medesimo Comune questo non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'assemblea ordinaria.
- 3) L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
- 4) Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 2) Scopi e finalità

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si prefigge di operare (si citano in modo prevalente, ma non esaustivo, le lettere n e v di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017), nel campo della tutela ed assistenza dei minori, sia con progetti in Italia, sia con progetti di cooperazione internazionale. In modo particolare, ma non esclusivo, le attività sono volte ai minori delle regioni della Bielorussia, Russia ed Ucraina contaminate dal disastro nucleare della centrale di Chernobyl. A tale scopo l'Associazione si propone di:
 - a) Accogliere presso soci disponibili minori che vivono nelle zone più contaminate dall'incidente nucleare di Chernobyl o da aree colpite da eventi particolarmente disastrosi, e più in generale minori che si trovano in difficoltà e carenza di cure ed assistenza.
 - b) I progetti di ospitalità di cui al punto a, sono temporanei e salvo eccezioni deliberate dall'organo di gestione dell'Associazione per giustificati ed oggettivi motivi di salute o particolare disagio, non ripetibili oltre il limite temporaneo stabilito.
 - c) Tutelare sotto ogni aspetto i minori durante il periodo di ospitalità.

- d) Favorire l'integrazione tra i minori ospitati, i soci e il territorio.
 - e) Sviluppare e consolidare progetti di cooperazioni con le nazioni e luoghi di provenienza dei minori ospitati o in cui ci sono situazioni di difficoltà, per il miglioramento in loco delle condizioni materiali e sociali.
 - f) Attivare e consolidare i rapporti tra Istituzioni italiane ed estere in cui l'Associazione è attiva per garantire trasparenza negli interventi intrapresi.
 - g) Promuovere una cultura sociale volta alla solidarietà, conoscenza ed accettazione delle diversità culturali.
 - h) Promuovere attenzione ai bisogni dei minori in tutti gli aspetti della loro vita.
- 3) Per raggiungere gli obiettivi del paragrafo 2, e con l'intenzione di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
- a) Promuovere e sviluppare campagne di sensibilizzazione sulle proprie finalità statutarie nei confronti della collettività, in modo particolare nei confronti di bambini e ragazzi in età scolare.
 - b) Promuovere iniziative su temi ambientali ed energetici relativi allo sviluppo sostenibile delle risorse del nostro pianeta.
 - c) Sostenere progetti e programmi di cooperazione, anche insieme ad altre associazioni che condividono gli stessi principi ed obiettivi, in Italia ed all'Estero.
 - d) Monitorare i progetti di cui al punto e anche con l'invio di soci volontari.
 - e) Predisporre un adeguato supporto informativo ai soci ospitanti i minori stranieri, tramite l'ausilio di volontari e delle competenze presenti nel territorio; a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenti sociali e psicologi. Questo sia prima che durante il periodo di ospitalità.
 - f) Instaurare rapporti di reciproca conoscenza tra l'Associazione e le istituzioni di qualsiasi livello, atti a sviluppare sinergie e trasparenza sulle attività associative.
 - g) Promuovere ed organizzare iniziative di raccolta fondi per lo sviluppo e realizzazione delle attività statutarie, rivolte a cittadini, aziende, associazioni, enti, ecc.; a titolo di esempio non esaustivo si citano: mercatini, pesche e lotterie, cene, banchetti informativi, vendite occasionale di bevande ed alimenti.
- 4) Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, tali prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, ed entro i limiti stabiliti dalla legge ed in misura restrittiva da quanto regolato dagli organi associativi. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro è incompatibile con la qualità di socio volontario.
- 5) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Art. 3) Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche e patrimoniali per il proprio funzionamento ed il perseguimento delle finalità statutarie da:
 - a) Contributi degli aderenti.
 - b) Contributi da privati.
 - c) Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
 - d) Donazioni e lasciti testamentari.
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni.
 - f) Entrate da attività promosse e gestite dall'Associazione stessa svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale.
 - g) Beni mobili e immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo.
 - h) Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto finanziario viene redatto e sottoposto agli organi associativi entro 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- 3) Nel rendiconto finanziario viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4) Durata dell'Associazione

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5) Soci

- 1) L'Associazione è democratica, apartitica e aconfessionale, pertanto possono aderire tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento degli scopi statutari. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del medesimo rapporto, quindi la partecipazione alla vita associativa non può essere saltuaria nel periodo nel quale tale rapporto è effettivo. Le persone giuridiche pubbliche o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
- 2) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal comitato direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante aderente e al versamento della quota associativa. Nel caso la domanda sia effettuata da persona minorenni, la domanda deve essere controfirmata dall'esercente la patria potestà che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutti gli obblighi del socio minorenni e esercita il diritto di voto in sua vece.
- 3) Il Consiglio Direttivo a fronte di giustificati motivi, può decidere di respingere le domande, fornendo all'aspirante socio le motivazioni e relazionando all'assemblea alla prima occasione utile.
- 4) Tutti i soci hanno diritto di:
 - a) Partecipare a tutte le attività associative prestando la loro opera spontaneamente e gratuitamente.

- b) Partecipare alle assemblee con diritto di voto.
- c) Accedere alle cariche associative.
- 5) Prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite l'invio delle copie richieste all'indirizzo mail comunicato dal socio. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.
- 6) Tutti i soci hanno il dovere di:
 - a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti, le linee guida e tutte le deliberazioni degli organi associativi.
 - b) Mantenere un comportamento in linea con i principi associativi.
 - c) Corrispondere entro i termini stabiliti la quota associativa che non è trasmissibile, rimborsabile e rivalutabile.
 - d) Prestare per la propria disponibilità, la loro opera a favore dell'associazione in modo spontaneo e gratuito.
- 7) **La qualifica di socio si perde per:**
 - a) Dimissioni volontarie, presentate per iscritto al comitato direttivo.
 - b) Morosità, dovuta al mancato pagamento della quota sociale prevista annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
 - c) Decesso.
 - d) Espulsione: l'espulsione è prevista qualora il socio non ottemperi a quanto previsto dal presente Statuto, da eventuali regolamenti, linee guida e quanto stabilito dagli organi associativi, ponga in essere comportamenti non consoni all'Associazione. Il provvedimento di espulsione viene deciso dal Consiglio Direttivo a maggioranza e notificato per iscritto al socio. Contro tale provvedimento il socio può presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea alla prima riunione ordinaria o straordinaria.
 - e) La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
 - f) Il decesso del socio non conferisce agli eredi nessun diritto nell'ambito associativo.

P. S. G. L. g.
 P. S. G. L. g.
 P. S. G. L. g.

Art. 6) Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci sempre denominata Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7) Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci aventi tale qualifica al momento della convocazione. Si può partecipare di persona o tramite delega ad altro socio, ogni socio non può ricevere più di numero 2 deleghe. In caso di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dai titolari della responsabilità genitoriale.
- 2) Può essere ordinaria o straordinaria.
- 3) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno 1 (una) volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e degli atti allegati. Viene altresì convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (10%) dei soci.
 - a) La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante affissione presso la sede sociale, in aggiunta può essere inviata tramite mail e/o posta o in altra forma elettronica che garantisca in ogni caso il raggiungimento di tutti i soci.
 - b) La convocazione deve contenere data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tra prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.
 - c) L'Assemblea si esprimerà sui punti dell'ordine del giorno tramite votazione per alzata di mano, appello nominale o voto segreto su proposta del Presidente o colui che presiede l'Assemblea o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
 - d) Compito dell'Assemblea è approvare il bilancio dell'esercizio precedente e l'eventuale bilancio preventivo, nominare i componenti del Consiglio Direttivo quando è in scadenza di mandato, approva eventuali regolamenti e linee guida e successive variazioni agli stessi, esprimersi sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi dei soci espulsi. Inoltre si esprimerà sulle questioni che il Consiglio Direttivo deciderà di porre al parere dell'Assemblea.
 - e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua mancanza dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. Viene nominato un segretario per la verbalizzazione. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente personalmente o per rappresentanza il 50% più 1 dei soci votanti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci votanti presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto del 50% più 1 dei soci votanti presenti.
- 4) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su proposte di trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione; sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
 - a) La convocazione avviene nei medesimi modi dell'Assemblea ordinaria.
 - b) L'Assemblea si esprimerà sui punti dell'ordine del giorno tramite votazione per alzata di mano, appello nominale o voto segreto su proposta del Presidente o colui che presiede l'Assemblea o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
 - c) L'Assemblea come la ordinaria è presieduta dal Presidente, in caso di sua mancanza dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. Viene

F. L.
P. de
Cortelli Claudia

nominato un segretario per la verbalizzazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati i 3/4 (tre quarti) dei soci votanti, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

In caso di proposta di scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci .

- 5) Tutte le delibere e i rendiconti sono quindi trascritti negli appositi libri e sono a disposizione dei soci tramite semplice richiesta.

Art. 8) Consiglio Direttivo e Presidente

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
- 2) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni e rimane in carica fino all'Assemblea ordinaria in cui è previsto il suo rinnovo. E' composto da un numero dispari di soci di minimo 5 e massimo 15 membri. I componenti sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e deliberate. I componenti devono altresì non essere interdetti a pubbliche cariche e non ricadere in nessun caso previsto dalla legge che ne inibisce candidatura ed elezione.
- 3) Può essere revocato tramite votazione dell'Assemblea o decadere per effetto delle dimissioni contemporanee del 50% più 1 dei componenti. In ogni caso rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata entro e non oltre 45 giorni.
- 4) Nel caso di dimissioni o se per altre cause decade un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti, in mancanza di non eletti vengono indette elezioni suppletive o il Consiglio direttivo può deliberare di proseguire il suo mandato in un numero inferiore purché non inferiore al minimo previsto da statuto. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. L'assemblea in questione deve essere convocata entro 45 giorni dal verificarsi della decadenza.
- 5) I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni di analoga natura che perseguano gli stessi scopi statutari e gli stessi progetti.
- 6) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.
- 7) Al Consiglio Direttivo competono in modo particolare ma non esaustivo:

- a) Le decisioni sulle spese ordinarie e straordinarie di ogni natura per la gestione dell'Associazione.
 - b) Le decisioni relative ad attività, servizi istituzionali, ecc. per il miglior conseguimento delle finalità statutarie.
 - c) Dare seguito alle deliberazioni assembleari.
 - d) Redigere annualmente il bilancio e gli altri atti economici/finanziari previsti dalle leggi vigenti, da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
 - e) Redigere annualmente il bilancio previsionale relativo al nuovo anno sociale da sottoporre all'approvazione assembleare.
 - f) Deliberare sulle nuove domande di ammissione a socio.
 - g) Fissare l'ammontare della quota sociale annuale.
 - h) Nominare tra i soci esterni al Consiglio Direttivo dei delegati per svolgere particolari funzioni stabilendone modalità e limiti d'azione.
 - i) Predisporre regolamenti e linee guida ed eventuali loro modifiche, anche statutarie, da sottoporre all'Assemblea.
 - l) Svolgere tutte le funzioni che lo statuto o le leggi vigenti non attribuiscono ad altri organi sociali.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano e in caso di assenza di questi dal membro più anziano; il segretario cura la redazione del verbale, in caso di sua assenza viene nominato un membro del Consiglio Direttivo che funge da verbalizzatore. Il verbale al termine della seduta viene riletto e approvato, in caso di non unanimità viene approvato a maggioranza e i contrari possono far mettere a verbale eventuali loro osservazioni. Viene firmato dal Presidente o da chi ne ha fatto le veci e dal segretario o verbalizzatore e conservati agli atti associativi.
- 9) Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre con unica convocazione, almeno 2 volte l'anno, oppure ogni volta che il presidente o i 2/3 (due terzi) dei componenti lo richieda.
- 10) Le convocazioni vengono effettuate tramite e-mail o sistemi informatici/telefonici con un preavviso di 4 giorni. La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.
- 11) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
- 12) Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- 13) Il Presidente in caso d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 14) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Pool J. t e

Portelli Claudia

Art. 9) Segretario e Tesoriere

- 1) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la tenuta negli appositi libri e registri.
- 2) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Associazione. Predispone insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo il resoconto annuale consuntivo e preventivo e tutti gli atti ad esso connessi previsti dalla normativa vigente. Provvede alle operazioni di incasso e pagamento come da deliberazioni del Consiglio Direttivo e controlla la situazione patrimoniale e di cassa.
- 3) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario o del Tesoriere le loro funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vice Presidente o da membro del Consiglio Direttivo se appositamente deliberato dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 10) Scioglimento

- 1) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 11) Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 12) Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
- 2) Il presente Statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.lgs 117-2017).

Letto ed approvato Assemblea Straordinaria dei Soci di giovedì 14 luglio 2022 Loggia Formigine (MO)

Il Presidente
Paolo Fontana

Paolo Fontana

Il Segretario
Claudia Costetti

Costetti Claudia

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT CARPI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1350
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 14/07/2022 REGISTRATO IL 20/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001350

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93021250365 ASSOCIAZIONE CHERNOBYL DI MARANE
ID. TELEMATICO: TGG22L001350000UC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93021250365

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
NSD 126639 - ADEGUAMENTO STATUTO ODV - ISCRIZIONE RUNTS